



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Siracusa*

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI
DOMENICA 4 MARZO 2018

PROPAGANDA ELETTORALE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 2018

L'anno 2018, il giorno 20, del mese di febbraio, nella sede della Prefettura, ha avuto luogo una riunione sulla disciplina della propaganda elettorale, finalizzata ad assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale in vista delle consultazioni indette per domenica 4 marzo 2018 per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario, hanno partecipato: il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, i rappresentanti dei Comuni, delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali, come da elenco che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante.

Nel corso della riunione, richiamata la necessità che la campagna elettorale si svolga in un clima di ordinata e civile competizione, sono stati affrontati i seguenti argomenti.

COMIZI E RIUNIONI ELETTORALI

Si conviene che nessuna manifestazione di carattere politico possa essere autorizzata o abbia, altrimenti, luogo nella piazza Duomo di Siracusa.

Dal 30° giorno precedente quello della consultazione e per tutto il periodo della campagna elettorale, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza). Pur in mancanza di un obbligo di legge, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni dovranno preavvertire, in tempo utile e, comunque, almeno 24 ore prima, della fissazione dei vari comizi elettorali la Questura, al fine di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione.



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Siracusa

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

Il calendario dei comizi da tenersi nel territorio comunale dovrà essere programmato dall'Amministrazione comunale interessata al fine di evitare la concomitanza negli stessi luoghi o in luoghi attigui. La programmazione dei comizi sarà comunicata tempestivamente e, comunque, almeno 24 ore prima, alla Questura al fine di consentire la predisposizione dei servizi di ordine pubblico.

Potranno essere tenuti comizi e riunioni di propaganda elettorale nelle località ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza e della pubblica incolumità, purché non costituiscano ostacolo alle esigenze del traffico cittadino. Dovrà darsi comunicazione alla Questura almeno 24 ore prima dell'orario di inizio degli eventuali comizi non preventivamente programmati.

Entro lo stesso giorno del comizio, ciascun partito o movimento politico, qualora vi abbia rinunciato, ne darà notizia alla Questura.

I comizi, se contestuali, non dovranno tenersi in luoghi vicini e quelli tenuti nella stessa piazza dovranno succedersi con un intervallo non inferiore a quindici minuti onde consentire l'agevole sfollamento ed afflusso degli ascoltatori.

Dovranno essere rivolte agli oratori precise raccomandazioni perché non protraggano discorsi oltre l'orario eventualmente convenuto con altri oratori, che debbono susseguirsi nello stesso luogo. In linea di massima, ogni comizio non potrà avere durata superiore a 60 minuti. Sempre previe intese, potranno essere fatte eccezioni, in occasione di comizi tenuti dai segretari nazionali dei partiti o movimenti politici, ovvero da personalità politiche di spicco a livello nazionale ovvero regionale. Sempre previe intese, potranno aver luogo scambi di date e orari per tutti gli altri oratori, informandone tempestivamente, per iscritto, la Questura.

I comizi dell'ultimo giorno, in mancanza di accordi, saranno tenuti secondo sorteggio da effettuare presso la Questura. Qualora un comizio prenotato, per improvvise esigenze o per causa di forza maggiore, non dovesse avere inizio nell'ora prevista, la disponibilità del sito resterà al partito o movimento politico che l'aveva richiesta; comunque, qualora il comizio iniziasse con ritardo; l'oratore dovrà ultimare il suo intervento nell'ambito dell'orario assegnatogli.

I comizi e le altre manifestazioni pubbliche di propaganda elettorale in luogo pubblico possono essere tenuti con effetto immediato:

- nei giorni feriali, dalle ore 16.00 alle ore 23.00;



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Siracusa

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

- nei giorni festivi e nel giorno che precede ogni festività dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle 23.00.

AFFISSIONI

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale - a conclusione dei sorteggi successivi alla approvazione delle liste - ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte di venerdì 2 marzo 2018: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt.1 e segg. legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130). Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla:

- legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica",

dovrà garantirsi la scrupolosa osservanza di quanto prescritto in ordine alla affissione dei manifesti, che dovrà essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi assegnati dalle Autorità comunali. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art.1, ultimo comma, della legge n. 212/1956, come modificata dalla legge n. 130/1975) ed, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. n. 42/2004).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusiva affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, dovrà essere svolta un'attività mirata di controllo del territorio, compatibilmente con le risorse impiegabili, intensificando l'attività di vigilanza da parte dei competenti Organi di polizia, per prevenire e reprimere ogni azione illecita.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Siracusa*

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

Al riguardo, non appena ricevute le segnalazioni, il Comune provvederà, con la massima tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale affisso in spazi diversi da quelli consentiti o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.

Per la parte di propria competenza, l'Amministrazione comunale – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascuna lista (D. Lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27.12.2006, n. 296 "legge finanziaria 2007"). Al riguardo si invitano i Sindaci a voler emettere apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, regolamentando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare, dalle ore 24,00 alle ore 6,00.

I manifesti affissi regolarmente devono essere rispettati e, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130) e, conseguentemente, non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

**PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA; VOLANTINAGGIO; PROPAGANDA A
MEZZO DI VEICOLI O SU QUOTIDIANI; SONDAGGI DEMOSCOPICI**

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compreso tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali (art.6, legge n. 212/1956 e successive modifiche e integrazioni).

E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75); deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Siracusa*

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

circolazione stradale. E' consentita, altresì, la propaganda a mezzo di automezzi appositamente attrezzati (c.d. "vele"). Detti automezzi, pertanto, non potranno sostare in pubblica strada.

Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, legge n. 28/2000). Più in generale, per le consultazioni in argomento, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. In particolare, si richiama la delibera n. 356/17/CONS in data 20 settembre 2017 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2017, consultabile sul sito www.agcom.it.

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Fermo restando tale divieto, l'attività di tali istituti demoscopici - diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica - non è soggetta a particolare autorizzazione. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione e, nella fattispecie, dopo le ore 23.00 di domenica 4 marzo 2018, purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

DIVIETI IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Siracusa

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

Dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 3 marzo 2018) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della l. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della l. n. 130/1975). E', altresì, vietata anche la propaganda a mezzo di veicoli attrezzati (cosiddette "vele").

Nei giorni destinati alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/1975). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/1975.

Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, e dell'art. 76, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011, sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali che sono passibili di pena da uno a cinque anni di reclusione. Sono, inoltre, previste l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia del soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, che il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda.

Si rammenta, infine, che ogni manifestazione di propaganda, anche con l'utilizzo dello strumento radiotelevisivo, è vietata con decorrenza dalle ore 24.00 di venerdì 2 marzo 2018.

SEDI DEI COMITATI ELETTORALI

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, si configura la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, quando il manifesto è affisso in luogo pubblico, cioè con modalità tali che si offra alla visione pubblica; l'illecito non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrata, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrate, consenta anche la visione all'interno.



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Siracusa

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrata verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrata.

GAZEBO

E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
- c) si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;
- d) l'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.

Quindi, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PUBBLICITA' FONICA

L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto del 2 comma dell'art. 7 della legge n. 130/1975 e del 4 comma dell'art. 49 del d.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al d.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione



Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Siracusa

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

del Sindaco del Comune interessato; nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni interessati.

Resta inteso che, sia nelle località dove si svolgono i comizi, sia nelle immediate vicinanze, non dovranno essere usati gli altoparlanti mobili al fine di non recare disturbo all'ordinato svolgimento del comizio in corso. Altrettanto vale per le zone di silenzio.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Si ritiene opportuno richiamare l'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ove si dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In relazione a tale disciplina, il successivo art. 13 della citata legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così vietando alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si precisa ancora che "**Pubbliche Amministrazioni**" va inteso in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni elettorali, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tale fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono tuttavia consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel predetto art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate.



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
di Siracusa*

Area 2^a Raccordo Enti Locali — Consultazioni Elettorali

In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno — Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, i riferimenti a “forme impersonali” ed alla “indispensabilità” dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie:

I rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici provinciali, ai quali il presente verbale è, comunque, trasmesso per opportuna conoscenza, nel prendere atto di quanto innanzi precede, sono invitati a curare la massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti dei contenuti del presente verbale ed ad adottare le opportune iniziative di dissuasione nei confronti dei propri associati affinché siano scrupolosamente osservate le norme di legge esistenti in materia di propaganda elettorale.

Gli stessi sono, altresì, invitati a richiamare l'attenzione dei medesimi e dei candidati sulle fondamentali regole della campagna elettorale, ivi compresa quella di non affiggere manifesti in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza sindacale che sarà adottata, nonché a rimuovere dalle proprie sedi striscioni, manifesti e quant'altro sia stato eventualmente posizionato con modalità difformi da quelle sopra indicate.

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si richiamano, i contenuti della circolare prefettizia prot. n. 617 del 10 gennaio u.s.

Il verbalizzante
Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale
(dott. G. Sindona)